

PER SAPERNE DI PIÙ

Come si acquisiscono i crediti formativi

Allo stato attuale i crediti si maturano partecipando ad eventi formativi valutati ed accreditati dalla Commissione ECM.

Tali eventi possono essere proposti da specifici soggetti organizzativi, purchè accreditati, quali "Provider", presso il Ministero della Salute.

Tali eventi possono rientrare sia nell'aggiornamento individuale (su istanza del singolo operatore), sia nella formazione collettiva aziendale (organizzata dall'Azienda quale formazione obbligatoria, per il raggiungimento degli obiettivi nazionali).

Chi sono i "Provider" accreditati all'organizzazione degli eventi formativi

Nella fase sperimentale ed anche nell'attuale fase a regime, sono stati accreditati esclusivamente gli eventi residenziali e le specifiche attività formative a distanza e non anche gli organizzatori degli eventi e delle attività (cioè i Provider).

La Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 25 marzo 2003, ha approvato un documento che definisce i criteri e le modalità per l'accredimento dei Provider e della formazione a distanza.

Tale documento prevede, tra l'altro, il graduale passaggio dell'attuale sistema in cui sono accreditati singoli eventi ECM, ad un sistema di accreditamento dei Provider (che saranno quindi abilitati ad assegnare loro stessi crediti ECM alle attività educative che predispongono) che richiederà un periodo di transizione e sarà differenziato per i Provider di eventi residenziali ed eventi a distanza.

Non verranno più accreditati, pertanto, singoli eventi o programmi, ma istituzioni e/o organizzazioni pubbliche o private, capaci di organizzare, predisporre e rendere fruibili attività educative in modo continuativo, con contenuti educativi coerenti con i bisogni formativi delle professioni sanitarie, con obiettivi ben esplicitati e metodologie idonee.

Potranno, pertanto, essere Provider i soggetti pubblici e privati sottoindicati, che richiederanno l'accredimento e che documenteranno il possesso di specifici requisiti in rapporto al tipo di accreditamento richiesto (residenziale o a distanza), nonché il possesso di determinate condizioni e certificazioni di qualità.

Potranno essere Provider i soggetti pubblici e privati sotto riportati che abbiano i requisiti indicati e segnatamente:

- Istituzioni Universitarie e Ospedaliere, Aziende Sanitarie del Territorio, ISPESL, IRCCS, Istituto Superiore Sanità, Istituti zooprofilattici sperimentali, Agenzie sanitarie regionali e Enti per la formazione in campo sanitario istituiti dalle Regioni;
- Società Scientifiche, Associazioni professionali;

- Ordini e Collegi professionali e Associazioni professionali per le categorie prive di collegi (solo per i temi relativi all'etica, deontologia, bioetica, aspetti giuridici e medico-legali connessi all'esercizio della professione, comunicazione [tecnologia, lingua straniera] e informatica);
- Agenzie o Società private, Case Editrici e Aziende di Tecnologie dell'informazione;
- Consorzi pubblici, privati e misti e altre forme associative (comprese quelle temporanee d'impresa) tra i sopraindicati soggetti purchè abbiano dichiarate finalità nell'ambito formativo ECM.

Quali sono le tipologie di evento formativo?

Al fine di indirizzare i diversi professionisti della Sanità ad usufruire di programmi ECM con criteri di idonea accessibilità, specificità professionale e collegamento con le realtà e le necessità locali, verrà regolamentata la "quota delle diverse tipologie formative", premettendo che ogni professionista della Sanità, dopo il 2006, dovrà acquisire nel periodo triennale 150 crediti.

A partire dalla data di attivazione, per tutte le professioni, del sistema di registrazione dei crediti formativi, i 150 crediti complessivi del triennio dovranno essere acquisiti rispettando i seguenti criteri:

1. formazione a distanza

Il debito formativo previsto nel triennio potrà essere soddisfatto fino all'80% del suo ammontare complessivo con crediti ottenuti attraverso la formazione a distanza (crediti D);

2. obiettivi di rilievo regionale

I crediti ottenuti con programmi finalizzati ad obiettivi di rilievo regionale (accreditati dalle Commissioni regionali per la formazione continua o dagli appositi organismi indipendenti costituiti dalla Regione per i professionisti residenti nell'ambito della stessa Regione) potranno soddisfare il debito formativo fino al 30% del suo ammontare complessivo (crediti R);

3. eventi residenziali

I crediti acquisiti in eventi residenziali di didattica frontale (seminari, relazioni) con oltre 200 partecipanti e quelli che non prevedono la verifica dell'apprendimento possono essere utilizzati fino al 10% dei crediti complessivi del triennio (crediti C);

4. crediti relativi a materie affini

I crediti acquisiti su argomenti relativi a materie o discipline affini a quelle della specialità in cui opera il professionista, o su argomenti generali (come ad es. bioetica, legislazione, informatica, etc.) possono essere utilizzati fino al 25% del debito formativo del triennio (crediti B).

Pertanto almeno il 75% dei crediti devono essere acquisiti nel settore professionale e specialistico in cui il professionista della Sanità opera;

5. autoformazione

Non oltre il 5% dei crediti possono essere acquisiti con processi di autoapprendimento.

A chi vanno consegnati gli attestati di partecipazione agli eventi formativi?

Al termine di ogni attività formativa, l'organizzatore dell'evento dovrà accertare che siano stati soddisfatti tutti i requisiti di partecipazione all'attività educativa ECM da parte del professionista, compresa la compilazione della scheda di qualità e la formulazione del giudizio di idoneità del partecipante.

Fatto ciò l'organizzatore attesterà che i partecipanti risultati idonei, hanno svolto la specifica attività formativa ECM ed hanno quindi acquisito i crediti ECM in numero pari a quanto previsto per quello specifico programma.

Dovranno quindi consegnare (o inviare a spese proprie), apposita attestazione contenente:

- il nome del Provider (incluso il numero di accreditamento);
- il titolo dell'evento ed il numero identificativo di riferimento;
- il numero dei crediti assegnati;
- la firma del responsabile scientifico e/o del legale rappresentante del provider (anche firma riprodotta);

Al termine degli adempimenti sopra indicati, gli organizzatori comunicheranno direttamente all'Ordine, i crediti attribuiti ai singoli professionisti nelle attività formative svolte e rilasceranno ai sanitari stessi l'attestazione dei crediti attribuiti.

Il Provider dovrà conservare copia di tutta la documentazione per un periodo di 5 anni, al fine di trasmetterne copia, su eventuale richiesta, alla Commissione nazionale per la formazione continua.

Il professionista della Sanità (nel nostro caso il medico chirurgo o l'odontoiatra), ottenuta l'attestazione, dovrà provvedere solo alla sua conservazione, ai fini di eventuali verifiche e/o accertamenti.

Cosa succede a chi non matura i crediti formativi?

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, integrato dal D. Lgs. 229/99 demanda ai contratti collettivi nazionali l'individuazione di specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel quinquennio non ha conseguito il minimo dei crediti stabilito dalla Commissione Nazionale ECM.

Nel futuro prossimo i crediti saranno necessari per validare l'esame di abilitazione professionale e come titolo di carriera.

Quando si è conclusa la fase sperimentale del programma ECM?

La fase sperimentale relativa agli eventi formativi residenziali ed a distanza si è definitivamente conclusa il 31 dicembre 2001:

- per gli eventi formativi residenziali la fase a regime è iniziata il 1° gennaio 2002; la possibilità di acquisizione dei crediti è iniziata con gli eventi formativi residenziali che si sono svolti a partire dal 1° aprile 2002;
- per gli eventi formativi a distanza la fase a regime inizierà dopo una ulteriore fase di sperimentazione limitata ad alcune aziende sanitarie, iniziata nel secondo semestre 2002; la data della fase di inizio a regime della formazione a distanza, che non è stata ancora fissata dalla Commissione nazionale ECM, sarà tempestivamente comunicata nel sito ministeriale (www.ministerosalute.it).

Possono essere riconosciuti i crediti per eventi formativi frequentati nel passato?

I crediti sono attribuiti solo ad eventi formativi realizzati a partire dal 1° Aprile 2002 e non sono retroattivi.

Pertanto i crediti formativi attribuiti nella fase sperimentale (sia alle attività formative residenziali sia ad alcune attività formative a distanza) non sono validi ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi prescritti per il primo quinquennio del programma ECM (2002/2006), anche se, ovviamente, possono essere richiamati nel proprio curriculum professionale o documentati ad altri fini.